

due cose, il regime delle acque ed il canone che si deve pagare. Quanto al regime delle acque credo non possa esservi dissenso, che il medesimo debba esser devoluto alla tutela ed all'azione dell'autorità amministrativa; egli è certo che l'autorità giudiziaria in ciò, non ha assolutamente niente a vedere. Ma non è esatto il dire che non vi possano essere altre questioni, riguardo all'acque private, all'infuori di quella del canone.

La questione c'è, ed è importantissima, ed è chi debba giudicare della proprietà delle acque private. Si dice che qui si tratta di fare un elenco delle acque pubbliche; ma quali sono queste acque pubbliche? È in facoltà dell'autorità amministrativa, di dichiarar pubblica qualunque acqua, a cui venga in mente all'autorità amministrativa di riconoscere in essa il carattere di acqua pubblica? Ma il privato, che è in possesso di un'acqua di sua esclusiva proprietà, non deve avere la tutela del diritto comune?

Non deve poter ricorrere ai tribunali e dire: quest'acqua la quale è nel mio fondo, che io ho acquistato con dei titoli, che ho avuto per concessione di un Governo non debbo aver facoltà di tutelarla nella maniera che si tutela ogni proprietà privata? E si potrà ammettere che questo diritto del cittadino possa esser posto in assoluta balia dell'autorità amministrativa?

Io credo che non si debbano certamente esagerare le diffidenze verso l'autorità amministrativa, ma credo che il Parlamento debba esser geloso dei diritti che sono fondamentali, cioè dei diritti di proprietà.

E non posso ammettere che un Parlamento possa abbandonare così leggermente la tutela dei diritti individuali, dei diritti di proprietà, fra i quali diritti vi è la proprietà dell'acqua privata che si vorrebbe abbandonare nelle mani dell'autorità amministrativa.

Conseguentemente io credo che non si possa accogliere l'aggiunta dell'onorevole Mantellini perchè, o significa nulla, o, se significa qualche cosa, significa una insidia, quella, cioè, di privare l'autorità giudiziaria di pronunziare sopra i diritti di proprietà, quando questi diritti di proprietà si esercitano sopra le acque. Ciò non si può ammettere, e perciò, ripeto, io sono d'avviso che quest'aggiunta dell'onorevole Mantellini non possa essere accolta senza offesa della legge fondamentale che pone il diritto della proprietà privata sotto la salvaguardia del potere giudiziario.

Presidente. Veniamo ai voti. Comincerò a mettere in votazione i primi due capoversi sui quali non cade contrasto:

“ Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo, saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua. ”

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami. ”

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 28.

(È approvata.)

Ora siamo all'ultimo capoverso che è il seguente:

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. ”

L'onorevole Mantellini propone si aggiunga dopo le parole: “ in caso di controversia, nei rapporti del canone. ” Chi intende di approvare quest'aggiunta dell'onorevole Mantellini che è respinta dalla Commissione e dal Governo voglia sorgere.

(La Camera non approva quest'aggiunta.)

Pongo ora a partito l'ultimo capoverso come è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

(È approvato.)

Presidente. Pongo infine a partito il complesso dell'articolo 28 che rileggo:

“ Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua. ”

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami. ”

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. ”

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. (Presidente della Commissione) Ho chiesto di parlare unicamente per pregare la Camera di voler consentire che sia soppresso il titolo “ *Disposizioni transitorie* ” che precede l'articolo 26 della Commissione, e che precedeva l'articolo 25